

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTELLA, VENTRE

Presentata il 30 luglio 1986

Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761, concernente la dotazione organica dei medici assistenti delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si è inteso dare una risposta più organica e completa alle difficoltà insorte per la piena applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n° 716 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

In particolare, l'ultimo comma del citato articolo 17 ridefinisce il rapporto, all'interno delle piante organiche ospedaliere, tra le posizioni iniziali (assistente) del profilo medico e le posizioni intermedie (aiuto/vicedirettore sanitario) statuendo « La dotazione organica dei medici assistenti e, nell'ambito dei servizi

ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vicedirettori sanitari »

Questo enunciato ha trasformato profondamente il rapporto, all'interno delle piante organiche ospedaliere, che precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica n° 761, fissava una proporzione di due assistenti per ogni aiuto, e che ora diventa paritario

Nel corso di questi anni le regioni, cui è delegata l'attuazione e la gestione della riforma sanitaria, di cui il decreto del Presidente della Repubblica n° 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) è naturale conseguenza, non

hanno avuto, nei confronti di questa problematica, atteggiamenti univoci; al contrario hanno manifestato varie e a volte opposte tendenze astenendosi dall'emanare leggi applicative dell'ultimo comma dell'articolo 17 o promulgando leggi che tuttora incontrano forti contrasti e serie difficoltà.

In definitiva, ne risulta un quadro nazionale nel quale il meccanismo dell'equiparazione accusa, quasi dovunque, gravi ritardi.

Non è riuscita ad emergere, di fatto, una volontà capace di rendere concreto quanto disposto dall'ultimo comma del citato articolo 17 e questo per una serie di fattori che si possono così riassumere:

a) l'articolo 17 non può essere estrapolato dalla legge di riforma sanitaria, ma ne è parte integrante; questa legge ha uno dei suoi punti qualificanti nella unificazione in un unico sistema delle pluralità di enti o servizi preesistenti; ne consegue una fusione e omogeneizzazione anche del personale proveniente dai disciolti comparti;

b) la volontà riunificatrice espressa dalla legge di riforma, ha un suo punto debole proprio nell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, quando, equiparando solo le piante organiche dei medici ospedalieri, di fatto crea una separazione;

c) le regioni hanno, nella fase di attuazione, per mezzo di proprie leggi sull'istituzione dei singoli sistemi sanitari regionali, individuando servizi e presidi non ospedalieri, decentrati sul territorio,

nei quali si avverte la necessità di piante organiche simili a quelle ospedaliere. Se esigenze di migliorare la operatività degli ospedali hanno motivato l'equiparazione di quelle piante organiche, le stesse esigenze non si possono negare a quelle strutture, presidi o servizi non ospedalieri, operanti sul territorio, ai quali si richiede una identica capacità di intervento. Si può ragionevolmente ipotizzare, quindi, che piante organiche più adeguate non tanto nel numero, ma quanto nel rapporto al proprio interno, siano in grado, alla fine, di migliorare la qualità del servizio prestato, contribuendo certamente ad elevare il livello complessivo delle prestazioni del sistema sanitario.

Queste le considerazioni di fatto che spingono a proporre l'estensione di quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, in modo da sistemare definitivamente la materia dell'equiparazione delle piante organiche del personale medico delle unità sanitarie locali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce il numero paritario nelle piante organiche del personale medico tra profilo funzionale iniziale e quello intermedio.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso, nella prima applicazione della legge, ai concorsi per la posizione funzionale intermedia.

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce la riserva dei posti e le procedure concorsuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali, pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili, vicedirettori sanitari e coadiutori sanitari ».

ART. 2.

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di coadiutore sanitario e vicedirettore sanitario, che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche dei servizi extra-ospedalieri delle unità sanitarie locali, sono conferiti dalla regione, agli assistenti di ruolo dei servizi extra-ospedalieri delle unità sanitarie locali che abbiano un'anzianità complessiva di almeno sei anni.

ART. 3.

1. Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vicedirettore sanitario dei servizi extra-ospedalieri delle unità sanitarie locali, di cui al precedente articolo, si accede mediante concorsi riservati per titoli ed esami ai sensi e con le procedure previste dal decreto del Ministro della sanità n. 10 del 30 gennaio 1982 e successive modifiche.

2. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.